



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze, 08 marzo 2022

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PDC N. 110

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Toscana Dott. Antonio Mazzeo

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 8 MAR. 2022

N. 2776 / 2.6

Proposta di Legge ai sensi dell'art. 125 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale

Oggetto: **“Disposizioni in materia di gestione forestale e tagli culturali. Modifiche alla Legge Regionale 39/2000 e alla Legge Regionale 80/2012”**

Primo firmatario: Consigliera Silvia Noferi

Allegati:

- Proposta di Legge
- Relazione illustrativa
- Relazione Tecnico – Finanziaria
- Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Silvia Noferi
La consigliera regionale

Silvia Noferi

Irene Galletti
IRENE GALLETTI



PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione forestale e tagli colturali. Modifiche alla Legge Regionale 39/2000 e alla Legge Regionale 80/2012”

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto - Modifiche all’art. 1 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Titolo II - PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 2 - Programmazione forestale regionale - modifiche all’art. 4 comma 2 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Titolo III - INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Capo II - Promozione della selvicoltura

Art. 3 - Misure di incentivazione - modifiche all’art. 17 comma 1, lettere o), p) e q) della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 4 Forme di gestione attiva nel bosco - modifiche all’art. 19 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 5 Comunità del bosco per la gestione attiva - modifiche all’art. 19 bis comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Titolo IV - FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA

Capo I - Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Art. 6 - Inalienabilità - modifiche all’art. 23 comma 3 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 7 – Concessioni - modifiche all’art. 26 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 8 - Finalità dell’amministrazione - modifiche all’art. 27 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)



Art. 9 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale - modifiche all'art. 30 comma 2 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Titolo V - TUTELA DEL BOSCO

Capo I - Vincoli e Prescrizioni

Art. 10 - Regolamento forestale – aggiunta del comma 1 bis all'art. 39, modifiche al comma 3 e al comma 4 lettera a) della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 11 - Autorizzazione al taglio- modifiche all'art. 47 comma 1, e abrogazione dei commi 2, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 12 - Taglio colturale - modifiche all'art. 47 bis della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 13 - Opere connesse al taglio dei boschi - modifiche all'art. 49 comma 4 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 14 - Abbandono di rifiuti – Abrogazione dell'art. 60 commi 1 e 2 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

Art. 15 – Funzioni – Modifiche all'art. 2 comma 1 lettera c) della Legge regionale 27 dicembre 2012 n° 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane)

PREAMBOLO

- Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
- Visto il Dlgs 3 aprile 2018 n° 34 "*Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*";
- Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n° 39 (Legge forestale della Toscana).

Considerato che:

1. L'oggetto della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana), indicato all'art. 1, omette di coordinarsi alle norme nazionali e regionali in materia di paesaggio;



2. L'articolo 4 comma 2, lettera b) della L.R. n° 39/2000, esclude dalla programmazione forestale gli opportuni riferimenti ad esigenze di tutela, ed è pensato alla prevalente utilizzazione economica del legno, in particolare quando omette di dettare indirizzi per la gestione del patrimonio forestale pubblico che non siano solo ispirati al valore della risorsa legnosa, bensì al valore economico di tutti i servizi ecosistemici e al prevalente interesse generale per la popolazione sulla necessità finanziaria degli enti proprietari. Si ritiene, pertanto, necessario ripristinare la centralità della pianificazione regionale e la priorità della prevalente gestione conservativa per il patrimonio pubblico regionale. In particolare, è necessario che si fissi l'aliquota massima ammissibile di bosco governato a ceduo matricinato, trattato a taglio raso con rilascio di matricine, favorire una selvicoltura della fustaia su basi ecologiche nonché imporre il monitoraggio e il raggiungimento di una più complessa composizione strutturale dei boschi;
3. L'articolo 17 comma 1 lettere o) p) e q) della L.R. n° 39/2000, è da considerarsi mancante di attenzione verso misure di mitigazione per attenuare l'attuale forte contrasto tra escursionismo (con le relative economie correlate) e il taglio a raso, specialmente quello del ceduo matricinato, nonché della necessità di conservare una polivalenza della viabilità forestale, atta a soddisfare anche esigenze turistiche ed escursionistiche. Le misure pubbliche di incentivazione di cui all'art. 17 devono prendere perciò in particolare considerazione solo quegli interventi migliorativi della fruibilità generale del bosco a favore della comunità, con particolare riguardo ai servizi ecosistemici culturali di fruizione del bosco, anche a favore delle economie locali legate al turismo;
4. L'art. 19 della L.R. n° 39/2000, omette di includere nel concetto di gestione attiva la dovuta attenzione alle dinamiche evolutive degli ecosistemi forestali, pertanto è necessario apportare delle modifiche per fare in modo che sulle foreste non possano essere attuati tagli che facciano regredire l'ecosistema a stadi giovanili; il concetto di "gestione attiva" di cui al comma 1 dell'art. 19 omette di introdurre uno dei principi fondamentali della gestione sostenibile, cioè quello che specifica come le utilizzazioni non debbano far regredire lo stato dell'ecosistema a stadi dotati di minor complessità e biodiversità;
5. L'art. 19 bis della L.R. n° 39/2000, nel definire la composizione delle "Comunità del Bosco", omette di prevedere la partecipazione anche di soggetti, come le associazioni, portatrici di inte-



ressi diffusi, pertanto è necessario e doveroso ampliare la partecipazione alle associazioni di cittadini che ne facciano richiesta;

6. L'art. 23 della L.R. n° 39/2000, omette di sottoporre i proventi dell'eventuale alienazione del patrimonio pubblico al vincolo di acquisto di nuova proprietà, aprendo ad un uso dei ricavi troppo discrezionale, favorendo interventi indefiniti di dubbia efficacia ai fini della stabilità ecologica dei boschi;
7. Le concessioni previste dall'art. 26 della L.R. n° 39/2000, devono avere la previsione di una durata massima, ed è necessario armonizzarle con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrimonio indisponibile dello Stato, in particolare col DPR 296/2005;
8. Le finalità dell'amministrazione espresse all'art. 27 della L.R. n° 39/2000, omettono di porre nella dovuta considerazione il valore di bene comune del patrimonio forestale pubblico, e le esigenze di una gestione finalizzata alla considerazione non solo del valore economico del legno, bensì del valore economico di tutti i servizi ecosistemici, con particolare riferimento a quelli funzionali alle altre economie montane e rurali, come il turismo e le attività ricettive;
9. L'art. 30 della L.R. n° 39/2000, omette di considerare, nei criteri da seguirsi nella redazione dei piani di gestione dei boschi pubblici, gli opportuni criteri di classificazione e gestione dei boschi a prevalente funzione conservativa e protettiva, ma si concentra solo sui criteri strettamente produttivi inerenti al legno;
10. Il regolamento forestale previsto dall'art. 39 della L.R. n° 39/2000, secondo lo statuto regionale, deve essere una delibera di Giunta. Tuttavia la legge forestale lascia troppa discrezionalità a questo strumento normativo, sottraendolo al controllo politico e rendendolo troppo esposto a procedure di modifica poco trasparenti e scarsamente partecipate. Meglio prevedere per legge delle definizioni chiare e dei limiti precisi alle possibilità di intervento in ambito selvicolturale, che rappresentano l'aspetto sostanziale della gestione forestale, che più hanno impatto col dissesto idrogeologico, la perdita di paesaggio, la fragilità delle foreste ai cambiamenti climatici e lo sviluppo di filiere forestali ottimali. È poi necessario coordinare il regolamento forestale al piano paesaggistico dal quale è, al momento, del tutto scollegato. Il regolamento, inoltre, ha creato col passare del tempo e a causa delle numerose modifiche, in assenza di precise definizioni tecniche, un quadro normativo che va contro la semplificazione interpretativa. È



pertanto necessario semplificare termini e procedure;

11. L'art. 47 della L.R. n° 39/2000, è un articolo molto importante perché prevede il regime autorizzatorio e i relativi procedimenti amministrativi. Al momento esso prevede una procedura peculiare, di difficile interpretazione da parte del cittadino. Inoltre, difformemente da quasi tutte le altre normative regionali, non prevede incomprensibilmente la figura del tecnico forestale che svolge in altre materie, come l'edilizia, un'importante funzione di garanzia sia per la pubblica amministrazione che per il cittadino. È pertanto necessario adeguare il procedimento amministrativo a quanto già previsto dal testo unico in materia di edilizia, che ha introdotto, accanto all'autorizzazione, la SCIA per il silenzio assenso e la CILA per la semplice comunicazione. È necessario prevedere la progettazione, anche sommaria, e l'asseverazione di un tecnico forestale, anche dando maggiore dignità al poco considerato contributo degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali. È inoltre opportuno prevedere quali sono gli interventi di scarso interesse forestale, esclusi dalle procedure previste in normativa, e da eseguirsi liberamente per soddisfare esigenze familiari di autoconsumo, non solo in legna da ardere, ma anche per paleria, legname da opera e altri assortimenti;
12. L'art.47 bis della L.R. n° 39/2000 elenca una serie di tipologie di tagli colturali mentre è necessario che la legge regionale si attenga alle leggi nazionali in materia forestale e paesaggistica per quanto concerne il taglio colturale e il taglio a raso delle fustaie;
13. Coerentemente con la disciplina in materia urbanistica, è necessario creare un parallelismo tra le varie tipologie di opere soggette ad autorizzazione, SCIA, CILA o liberamente esercitabili anche per le opere connesse al taglio dei boschi disciplinate dall'art. 49 della L.R. n° 39/2000, ed in coordinamento con i previsti decreti ministeriali in materia;
14. Le norme circa l'abbandono dei rifiuti contenute all'art. 60 della L.R. n° 39/2000, sono ridondanti con le norme nazionali, cui compete la materia, e creano confusione nel cittadino. Inoltre devono prendere in considerazione la rinnovata sensibilità ambientale che prevede che i rifiuti prodotti dai privati debbano essere riportati a casa e ivi correttamente differenziati.

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale



approva la presente legge

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto – Modifiche all’art. 1 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell’art. 1 è sostituito dal seguente:
 - *“La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di paesaggio, ambiente, gestione forestale, territori montani, vincolo idrogeologico e difesa del suolo”.*

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 2 - Programmazione forestale regionale - modifiche all’art. 4 comma 2 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 2 dell’art.4 è sostituito dal seguente:
 - *“Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015:*
 - a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione, con particolare attenzione al valore dei servizi ecosistemici;*
 - b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale, fornendo chiari indirizzi di gestione forestale inerenti all’opportuna differenziazione, a scala di paesaggio, delle superfici da governare a ceduo o a fustaia, in considerazione delle migliori conoscenze tecniche e scientifiche;*
 - c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministra-*



tive;

- d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;*
- e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, con particolare riguardo alla sua natura di bene comune, e al valore complessivo dei servizi ecosistemici in relazione all'interesse generale*
- f) individua gli indirizzi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;*
- g) specifica le modalità di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;*
- h) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;*
- i) definisce le modalità di redazione dell'Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;*
- l) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle”.*

TITOLO III - INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Capo II - Promozione della selvicoltura

Art. 3 - Misure di incentivazione - modifiche all'art. 17 comma 1, lettere o), p) e q) della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell'art. 17 è modificato come segue:



- La lettera o) è sostituita dalla seguente: *“o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale che non prevedano il taglio a raso del ceduo e delle fustaie”*;
- La lettera p) è sostituita dalla seguente: *“p) alla realizzazione e al miglioramento della viabilità forestale e di altre opere infrastrutturali connesse agli interventi previsti dal presente articolo purché finalizzate anche alla fruizione escursionistica”*;
- La lettera q) è sostituita dalla seguente: *“q) alla meccanizzazione forestale, purché finalizzata a ridurre l’impatto del transito sul suolo in termini di carico su unità di superficie e limitare la larghezza della viabilità forestale”*.

Art. 4 - Forme di gestione attiva nel bosco - modifiche all’art. 19 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell’art. 19 è sostituito dal seguente:

- *“La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere l’evoluzione degli ecosistemi, la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi”*.

Art. 5 - Comunità del bosco per la gestione attiva - modifiche all’art. 19 bis comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell’art. 19 bis è sostituito dal seguente:

- *“Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati, nonché dei cittadini anche riuniti o rappresentati in associazioni che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive”*.



TITOLO IV - FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA

Capo I - Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Art. 6 - Inalienabilità - modifiche all'art. 23 comma 3 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 3 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

- *“I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono destinati all'ampliamento del patrimonio agricolo-forestale”.*

Art. 7 – Concessioni - modifiche all'art. 26 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

- *“Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all'articolo 30, l'ente gestore di cui all'articolo 29, può procedere al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale per un periodo di 6 anni, cui si può aggiungere la durata dell'ammortamento di eventuali opere come risulta da specifico piano di ammortamento redatto da professionista abilitato, fino ad un massimo di 19 anni”.*

Art. 8 - Finalità dell'amministrazione - modifiche all'art. 27 comma 1 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

- *“L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25 persegue i seguenti fini in ordine di priorità:*

a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

b) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;



- c) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;*
- d) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;*
- e) difesa delle dune e delle pinete litoranee;*
- f) promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;*
- g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;*
- h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;*
- i) realizzazione di ogni intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse;*
- l) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse."*

Art. 9 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale - modifiche all'art. 30 comma 2 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 2 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

- *"Il piano di gestione definisce:*

- a) Le comprese a prevalente funzione conservativa, protettiva e produttiva dei boschi;*
- b) la valutazione dei servizi ecosistemici;*
- c) le particolari forme di gestione conservativa nelle aree protette e Natura 2000*
- d) la coltura e l'assestamento dei boschi;*
- e) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;*
- f) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;*
- g) l'assestamento faunistico;*
- h) la fruizione turistico-ricreativa;*



- i) l'uso dei fabbricati;*
- l) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;*
- m) le utilizzazioni dei beni di cui all'articolo 26°.*

TITOLO V - TUTELA DEL BOSCO

Capo I - Vincoli e Prescrizioni

Art. 10 - Regolamento forestale – aggiunta del comma 1 bis all'art. 39, modifiche al comma 3 e al comma 4 lettera a) della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. All'art. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis:

- "1 bis. Il regolamento forestale osserva i seguenti indirizzi e definizioni:

a) Popolamento: unità selvicolturale di base, strutturalmente omogenea per forma di governo e trattamento, di 2000 mq;

b) Ceduo: popolamento con alberi a prevalente portamento policormico, di origine agamica, coetaneo e non soggetto ad abbandono colturale;

c) Fustaia: ogni altro popolamento non classificabile come ceduo;

d) Parametri selvicolturali: indicatori numerici riferiti ad un ettaro, idonei a caratterizzare ogni singolo popolamento, consistenti, tra l'altro, in area basimetrica, massa, volume, altezza media, altezza dominante, copertura delle chiome;

e) Taglio raso: qualsiasi taglio di utilizzazione di superficie maggiore a 1000 mq, che supera il 70% di almeno uno dei parametri ex ante, espressi in massa, oppure volume, area basimetrica o copertura delle chiome;

f) Taglio di sementazione, secondario e di sgombero: taglio di utilizzazione della fustaia coetanea che non supera del 50% almeno uno dei parametri ex ante, espressi in massa, oppure volume, area basimetrica o copertura delle chiome;



g) Taglio intercalare o diradamento: qualsiasi taglio della fustaia coetanea che preleva selettivamente le piante in base alla distribuzione spaziale e alla posizione sociale, e non supera del 30% almeno uno dei parametri ex ante, espressi in massa, oppure volume, area basimetrica o copertura delle chiome;

h) Taglio saltuario, taglio a scelta colturale e taglio colturale: qualsiasi altro taglio di utilizzazione, di curazione o di conversione che preleva selettivamente gli alberi in funzione del loro diametro e delle caratteristiche ecologiche del popolamento, sia per pedali, che per piccoli gruppi, che per buche;

i) Provvigione minimale: parametro selvicolturale che, a livello di popolamento, è preso come riferimento a dotazione minima permanente per garantire stabilità ecologica”.

2. Il comma 3 dell’art. 39 è sostituito dal seguente:

- “Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni del piano paesaggistico, dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat”.

3. Il comma 4 lett. a) dell’articolo 39 è sostituito dal seguente:

- “a) per quanto riguarda i boschi:

1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;

2) il rilascio della provvigione minimale nei cedui e nelle fustaie;

3) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;

4) la rinnovazione del bosco;

5) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;

6) la tutela dei boschi in situazioni speciali;

7) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;



8) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;

9) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione;

10) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all'articolo 47, comma 6 quinquies”.

Art. 11 - Autorizzazione al taglio- modifiche all'art. 47 comma 1, e abrogazione dei commi 2, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

- “Le pratiche selvicolturali sono subordinate ad autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. L'autorizzazione forestale (AF) può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi previsti dalla presente legge l'autorizzazione può essere rilasciata per silenzio-assenso dopo 20 giorni dietro segnalazione certificata di inizio attività forestale (SCIAF), oppure sostituita da comunicazione di inizio lavori asseverata forestale (CILAF) prima dell'inizio degli interventi.

a) Il taglio a raso della fustaia e il taglio a raso del ceduo fino a 5 ettari è soggetto ad autorizzazione previa presentazione di progetto di utilizzazione (PU);

b) Per i tagli successivi della fustaia e il taglio a raso del ceduo fino a 2 ettari l'autorizzazione è rilasciata per silenzio assenso dopo 20 giorni dalla richiesta previo progetto sommario di utilizzazione (PSU);

c) Per i diradamenti, le conversioni, il taglio a scelta culturale, è richiesta una comunicazione asseverata prima dell'inizio dell'intervento;

d) Il regolamento forestale individua il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione, i contenuti dei progetti di utilizzazione (PU), dei progetti sommari di utilizzazione (PSU) e delle asseverazioni;

e) La progettazione e l'asseverazione sono redatte da professionisti secondo le leggi in materia;

f) Gli interventi soggetti ad autorizzazione forestale sono soggetti a direzione dei lavori e collaudo;



g) I tagli realizzati in economia da persone fisiche nel limite di 5 metri cubi annui, che interessino piante di diametro fino a 39 centimetri a petto d'uomo, finalizzati a soddisfare esigenze familiari di autoconsumo, non sono considerati di interesse forestale e non sono soggetti alle norme di questo articolo”.

2. Il comma 2 dell'art. 47 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 47 è abrogato.

4. Il comma 4bis dell'art. 47 è abrogato.

5. Il comma 5 dell'art. 47 è abrogato.

6. Il comma 6 dell'art. 47 è abrogato.

7. Il comma 6 bis dell'art. 47 è abrogato.

Art. 12 - Taglio colturale e autorizzazione paesaggistica- modifiche all'art. 47 bis della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. L'art. 47 bis è interamente sostituito dal seguente:

- *“La presente legge si adegua alla norma statale, per ciò che concerne le aree interessate da tutela paesaggistica, il taglio colturale e il taglio a raso delle fustaie. L'autorizzazione paesaggistica è propedeutica al rilascio di ogni altra autorizzazione di competenza regionale”.*

Art. 13 - Opere connesse al taglio dei boschi - modifiche all'art. 49 comma 4 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 4 dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

- *“L'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente è soggetta a SCIAF. La realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), è soggetta a CILAF. L'ordinaria manutenzione della viabilità forestale è liberamente esercitabile, così come la manutenzione ed il ripristino di sentieri e mulattiere esistenti”.*



Art. 14 - Abbandono di rifiuti – Abrogazione dell’art. 60 commi 1 e 2 della legge regionale n° 39/2000 (Legge Forestale della Toscana)

1. Il comma 1 dell’art. 60 è abrogato.
2. Il comma 2 dell’art. 60 è abrogato.

Art. 15 Funzioni – modifiche all’art. 2 comma 1 lett. c della Legge Regionale n° 80/2012 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane)

1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della Legge regionale 80/2012 è sostituito dal seguente:
 - *“Approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo forestale, di cui all’art. 22 della legge regionale 21 marzo 2000 n° 39 (Legge Forestale della Toscana) sulla base del Piano forestale regionale di cui all’art. 4 della Legge forestale e, in tale ambito, predispone progetti per la valorizzazione e determina gli obiettivi da perseguire in termini di proventi, previa valutazione economica di tutti i servizi ecosistemici, in considerazione dell’uso polivalente delle foreste e del loro preminente interesse pubblico, in accordi ai principi di gestione forestale sostenibile, con particolare riguardo al soddisfacimento ottimale di tutte economie locali”.*

Relazione illustrativa

Con la presenta Proposta di Legge si propone un intervento finalizzato a rendere il perimetro normativo della Legge Regionale n° 39/2000 più specificatamente delineato, in modo da assicurare una più stringente tutela sulle foreste in modo che non possano essere attuati tagli che potrebbero far regredire lo stadio dell’ecosistema a stadi giovanili.

Nello specifico si sottolinea l’importanza della destinazione di proventi al solo ampliamento del Demanio Pubblico, vincolando l’uso produttivo a quello conservazionistico.



Il Titolo II, nella modifica dell'Art. 4, si pone l'obiettivo di vincolare eventuali proventi provenienti dai tagli boschivi, all'acquisto di ulteriore patrimonio pubblico o ad interventi tesi alla difesa ed al miglioramento degli ecosistemi ambientali dell'area di intervento.

In particolare l'abrogazione del comma 7bis dell'art. 11 trova la sua ragione nella necessità che la legge stabilisca con più precisione i limiti di attuazione del Regolamento Forestale.

Il Capo II del Titolo III nelle sue modifiche agli artt. 17, 19 e 19bis prevede un vincolo tra uso produttivo e conservazionistico con priorità da riservare alle esigenze di conservazione degli ecosistemi e degli habitat.

Nel Titolo IV si interviene direttamente con modifiche che perseguono il vincolo all'acquisto di ulteriore patrimonio demaniale laddove si presenti la possibilità di reimpiego di proventi, prevedendo sempre come principale scopo la conservazione dell'integrità degli ecosistemi forestali e degli habitat, estendendoli a tutte le biocenosi e non solamente alla fauna selvatica omeoterma.

Nel Titolo V si prevedono modifiche tese a coordinare il regolamento forestale al piano paesaggistico dal quale sino ad ora risultava scollegato.

Per poter rendere attuabili le suddette modifiche, si rende necessario modificare anche l'art. 2 comma 1 lett. c della legge regionale n° 80/2012 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane", perché ispirata principalmente a valutazioni in termini finanziari della gestione del patrimonio forestale pubblico. Con le modifiche, si rendono prioritari per l'ente i criteri di gestione forestale sostenibile.

La consigliera regionale

Silvia Noferi

IRENE GALLETI

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Disposizioni in materia di gestione forestale e tagli colturali. Modifiche alla Legge Regionale 39/2000 e alla Legge Regionale 80/2012

Soggetto proponente:

Primo firmatario: Noferi Silvia

Copertura finanziaria:

- Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per:

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: **Regione Toscana**

Tipologia del provvedimento: **Legge Regionale**

Descrizione dell'intervento

1. La presente Proposta di Legge dispone modifiche alla L.R. 39/2000 in materia di gestione forestale e alla legge 80/2012 in materia di gestione e pianificazione dei complessi regionali forestali pubblici.

La presente Legge, si propone un intervento finalizzato a rendere il perimetro normativo della Legge Regionale 39/2000, più specificatamente delineato, in modo da assicurare maggiore trasparenza e semplificazione, allo scopo di rimediare ad alcune lacune sostanziali della legge e ad un'eccessiva delega al regolamento forestale. È infatti necessario sottoporre la delicata materia forestale ad un maggior controllo degli organi politici, sia in funzione del necessario coordinamento con le leggi dello Stato in materia forestale paesaggistica e ambientale, sia soprattutto per garantire quanto più possibile un'effettiva polifunzionalità del bosco, rimediando all'attuale impostazione finalizzata all'esaltazione del profitto finanziario legato al solo valore del legno.

Si fanno sempre più evidenti, infatti, le manifestazioni di disagio da parte dei soggetti economici rappresentanti operanti nell'escursionismo e nelle attività ricettive, che si sentono danneggiato da un uso del bosco che deteriora sentieri, territorio, paesaggi e ambienti, con relativo danno economico per tali categorie.

Per tale motivo è necessario dare precise definizioni legislative degli interventi selvicolturali, che attualmente non sono presenti nemmeno nel regolamento forestale, armonizzando la gestione forestale sostenibile all'interno quadro legislativo nazionale in materia di paesaggio e ambiente, e coordinandola con le leggi statali in materia di foreste.

Tale impostazione deve essere assolutamente ristabilita prioritariamente per le foreste pubbliche, per le quali la legge regionale 80/2012, istitutiva dell'Ente Terre regionali toscane, sottopone i piani di gestione dei complessi forestali pubblici a criteri e a valutazioni meramente economiche e finanziarie.

Nello specifico si sottolinea l'importanza di stabilire precisi criteri per la pianificazione dei complessi forestali pubblici, riconoscendo il preminente interesse pubblico e la natura di bene comune contro un uso prevalentemente fruttifero che non risparmia nemmeno le aree protette, e della necessità di destinare i

proventi al solo ampliamento del Demanio Pubblico, evitando che i flussi attivi di cassa possano essere impiegati in interventi di dubbia efficacia per il consolidamento del patrimonio forestale pubblico.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1. a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. **Risorse imputabili all'autorità pubblica**

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

1. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare il successivo punto 3.**

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

2. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento

generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile